

Credito Valtellinese



**LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
IN VISTA DELL'ASSEMBLEA DEL 19 APRILE 2021**

10 marzo 2021

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina degli Amministratori, alle quali i Soci sono richiesti di far riferimento.

Indice

1.	Premessa	1
2.	Presupposti e tempistica per il deposito delle Liste	1
3.	Caratteristiche di ciascuna Lista di candidati e relativi allegati	2
4.	Requisiti dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Banca	4
Allegati		6
Allegato A	<i>Fac-simile Comunicazione per la Presentazione delle Liste</i>	6
Allegato B	<i>Fac-simile Dichiarazione sull'Assenza di Rapporti di Collegamento</i>	12
Allegato C	<i>Fac-simile Dichiarazioni del Candidato</i>	14
Appendice informativa		19
(i)	<i>Estratto TUIF: Art. 147-ter</i>	20
(ii)	<i>Statuto Sociale Creval</i>	21
(iii)	<i>Raccomandazione n. 23 del nuovo Codice di Corporate Governance</i>	39
(iv)	<i>Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009</i>	40
(v)	<i>Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169</i>	43
(vi)	<i>Estratto TUIF: Art. 26</i>	58
(vii)	<i>Estratto TUIF: Art. 147</i>	59
(viii)	<i>Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance</i>	60

1. PREMESSA

L'attuale Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") termina il proprio mandato in concomitanza con la prossima assemblea ordinaria dei soci, convocata per il 19 aprile 2021 (l' "Assemblea 2021").

L'Assemblea 2021 è quindi chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione della Banca in carica per il prossimo triennio 2021-2023. Tale nomina avviene, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 98 ("TUIF") ⁽¹⁾ e dell'art. 18 dello statuto sociale di Creval ("Statuto Sociale") ⁽²⁾, sulla base di liste di candidati alla carica di amministratori (le "Liste di Candidati" o anche solo "Liste") presentate da uno o più Soci della Banca.

In vista di tale rinnovo, Creval ritiene utile mettere a disposizione dei Soci le presenti "Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. in vista dell'Assemblea del 19 aprile 2021". (le "Linee Guida" o il "Documento") che hanno unicamente la finalità di agevolare i Soci nella eventuale presentazione delle Liste di Candidati.

L'esame del presente Documento non sostituisce l'analisi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili in materia (le principali delle quali sono riportate per comodità di lettura in Appendice), né la restante documentazione predisposta da Creval in vista dell'Assemblea 2021 (tra cui, in particolare, il documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A." ⁽³⁾). Ciò nonostante, Creval auspica che le Linee Guida possano comunque contribuire agevolare i Soci interessati nell'espletamento degli adempimenti necessari per presentare Liste di Candidati.

Il presente Documento è reso disponibile ai Soci sul sito internet della Banca all'indirizzo www.gruppocreval.it nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021.

2. PRESUPPOSTI E TEMPISTICA PER IL DEPOSITO DELLE LISTE

Sono legittimati al deposito di una Lista di Candidati i Soci titolari, singolarmente o cumulativamente con altri Soci, di azioni che rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario della Banca ⁽⁴⁾.

Le Liste di Candidati sono depositate, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente (cfr. successivo paragrafo 3), entro il 25 marzo 2021, tramite:

- deposito, in orario di ufficio (8:30-17:00, dal lunedì al venerdì) presso la sede sociale in Sondrio, Piazza Quadrivio 8, oppure
- trasmissione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assembleacreval@pec.creval.it o, in alternativa, tramite invio di documento

⁽¹⁾ Per comodità di consultazione, il testo dell'art. 147-ter TUIF è riportato *sub* (i) nell'Appendice Informativa al presente Documento.

⁽²⁾ L'art. 18 dello Statuto Sociale attribuisce anche al Consiglio di Amministrazione la facoltà di presentare una propria lista di candidati. Il testo dello statuto sociale è riportato *sub* (ii) nell'Appendice Informativa.

⁽³⁾ Disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021.

⁽⁴⁾ Si veda la Determinazione Consob n. 44 del 29 gennaio 2021, adottata ai sensi dell'art. 144-ter e seguenti del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

informatico con firma elettronica qualificata – o firma digitale - ai sensi di legge all'indirizzo cv.segreteriagenerale@creval.it.

La certificazione relativa alla titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito della Lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle Liste da parte della Banca (ossia entro il 29 marzo 2021), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle Liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del Socio presentatore successivamente a tale data non rilevano pertanto ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Per la presentazione delle Liste di Candidati, i Soci possono utilizzare il fac-simile in Allegato sub “A” alle presenti Linee Guida (la “Comunicazione per la Presentazione delle Liste”).

3. CARATTERISTICHE DI CIASCUNA LISTA DI CANDIDATI E RELATIVI ALLEGATI

Le Liste di Candidati devono essere composte da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 15 candidati (quindici).

Nelle Liste, i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e deve essere altresì data indicazione dei candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti ai sensi delle disposizioni applicabili (sui requisiti di indipendenza vedi *infra*, paragrafo 4).

Ciascuna Lista dovrà essere inoltre composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno due quinti dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art 144-*undecies*. 1, comma 3, del Regolamento Emittenti, “qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore”.

In conformità a quanto prescritto dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario ⁽⁵⁾, il Consiglio di Amministrazione ha individuato e motivato il profilo teorico dei Consiglieri al fine di garantire una composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio stesso. Rimane ferma la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie autonome valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e presentare liste di candidati coerenti con le valutazioni elaborate. Il documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione *Governance* - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021.

I Soci che intendano presentare Liste, sono invitati ad esaminare il contenuto del documento del Consiglio di Amministrazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ottimale, nel quale è individuato e motivato il

⁽⁵⁾ Cfr. Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata e integrata (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1).

profilo teorico - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza di propri componenti - ritenuto opportuno ai fini di un efficace svolgimento del ruolo e dei compiti attribuiti a tale organo.

Inoltre, ai sensi della Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance ⁽⁶⁾, a chi presenti una Lista che contenga un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere (vale a dire con almeno 8 candidati) è richiesto di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ⁽⁷⁾.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una Lista per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione. In particolare, Consob richiede che, assieme alla lista, gli azionisti attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUIF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con coloro che detengono da soli o congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUIF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUIF, specificando: (i) l'assenza di relazioni significative con questi ultimi, ovvero (ii) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento. Per il contenuto di dette raccomandazioni si rinvia alla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 riportata al punto (iv) dell'Appendice Informativa.

Per la dichiarazione in ordine all'assenza di collegamento, i Soci possono utilizzare il fac-simile in Allegato sub "B" alle presenti Linee Guida (la "Dichiarazione sull'Assenza di Rapporti di Collegamento") ⁽⁸⁾.

Unitamente a ciascuna Lista, devono essere depositati a pena di ineleggibilità

- (i) il *curriculum* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020") ⁽⁹⁾, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e enti di ogni candidato;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati (a) accettano irrevocabilmente la propria candidatura, (b) attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di

⁽⁶⁾ Il Codice di Corporate Governance, emanato dal Comitato di Corporate Governance, è disponibile all'indirizzo internet <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm>. Per comodità di lettura, il testo della Raccomandazione n. 23 è riportato nell'Appendice Informativa sub (iii) del presente Documento.

⁽⁷⁾ Si ricorda che il Presidente della Banca, ai sensi dello Statuto Sociale (art. 20), viene comunque eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti, successivamente alla nomina dell'organo collegiale.

⁽⁸⁾ La Dichiarazioni sull'Assenza di Collegamenti deve contenere le eventuali relazioni ritenute significative, specificando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento individuati dalla disciplina applicabile.

⁽⁹⁾ Il DM 169/2020, adottato in attuazione dell'art. 26 TUB, diviene applicabile, per Creval, in occasione dell'Assemblea 2021 relativamente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il testo del DM 169/2020 è riportato per esteso sub (v) nell'Appendice Informativa al presente Documento.

cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore e (c) dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi delle disposizioni applicabili (le "Dichiarazioni del Candidato").

Per le Dichiarazioni del Candidato di cui al punto (ii) qui sopra richiamate, i Soci possono utilizzare il fac-simile in Allegato sub "C" alle presenti Linee Guida.

4. REQUISITI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB")⁽¹⁰⁾, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A tal fine, la legge richiede che gli amministratori debbano possedere requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi), in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Al riguardo, si richiama l'attenzione dei Soci interessati a presentare Liste di Candidati sul contenuto del DM 169/2020 che ha introdotto, in attuazione di quanto disposto dal richiamato art. 26 TUB, nuovi requisiti e criteri per i consiglieri, tra l'altro, delle banche. Il DM 169/2020 è riportato, per completezza di informativa, al punto (v) dell'Appendice Informativa del presente Documento.

Si rinvia a quanto più dettagliatamente contenuto nel documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*"⁽¹¹⁾ in merito ai requisiti qualitativi previsti in capo a ciascun componente del Consiglio e di coloro che dovessero ricoprire ruoli specifici (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) dal DM 169/2020, nonché dalla restante disciplina applicabile.

In particolare, con riguardo al requisito sub (iii) di cui sopra, indipendenza, si segnala che è richiesto ai candidati di indicare sin dalla propria candidatura l'eventuale sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi di ciascuna delle seguenti fattispecie:

- a) indipendenza ex art. 148, comma 3, TUIF (richiamato per gli amministratori dall'art. 147-ter, comma 4, TUIF)⁽¹²⁾;
- b) indipendenza ex art. 13 del nuovo DM 169/2020⁽¹³⁾;
- c) indipendenza ex art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale⁽¹⁴⁾;
- d) indipendenza ex Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance, in vigore dal 1° gennaio 2021⁽¹⁵⁾.

⁽¹⁰⁾ Per comodità di consultazione, il testo dell'art. 26 TUB sub (vi) nell'Appendice Informativa al presente Documento.

⁽¹¹⁾ Disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocreval.com nella sezione Governance - Assemblea ordinaria 19 aprile 2021.

⁽¹²⁾ Cfr. Appendice Informativa al presente Documento, sub (vii).

⁽¹³⁾ Cfr. Appendice Informativa al presente Documento, sub (v).

⁽¹⁴⁾ Cfr. Appendice Informativa al presente Documento, sub (ii).

⁽¹⁵⁾ Il Codice di Corporate Governance è disponibile all'indirizzo internet <https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm>. Per comodità di lettura, il testo della Raccomandazione n. 7 è riportato nell'Appendice Informativa sub (viii).

* * *

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti sulla presentazione delle Liste, i Soci possono contattare l'ufficio Segreteria Generale e Affari Societari di Creval, all'indirizzo e-mail cv.segreteriagenerale@creval.it.

ALLEGATI

Allegato A *Fac-simile Comunicazione per la Presentazione delle Liste*

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

A mezzo [_____]

Oggetto: **Deposito, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 18 dello Statuto Sociale, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.**

In data 10 marzo 2021 è stata convocata per il 19 aprile 2021 prossimo, in unica riunione, l'assemblea ordinaria dei Soci di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") con, all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2021-2023.

In proposito,

il socio, con sede legale in, in persona del legale rappresentante, o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval

ovvero

i soci:

-, con sede legale in, in persona del legale rappresentante, o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval
-, con sede legale in, in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval
-, con sede legale in, in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in

....., titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval

- con sede legale in in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval

titolari complessivamente di n. azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval,

ovvero

- il socio....., con sede legale in in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval, anche in nome e per conto del/dei socio/soci di seguito indicato/i:

- con sede legale in in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval
- con sede legale in in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval
- con sede legale in in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval

delegato e deleganti titolari complessivamente di n. azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval,

preso atto

- (i) che, ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale Creval, un socio e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Banca non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- (ii) di tutti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca e di quelli per poter essere nominati Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;
- (iii) delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento denominato "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di*

Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.”, pubblicato sul sito internet della Banca (www.gruppocreval.com sezione Governance – Assemblea ordinaria 19 aprile 2021);

- (iv) delle caratteristiche personali, dei requisiti di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi), richiesti in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché delle prescrizioni in materia di diversità nella composizione del Consiglio,

presenta (ovvero presentano)

- con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 19 aprile 2021 prossimo, nonché
- ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo "TUIF"), e dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

l'allegata lista composta da n. candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, elencati secondo un numero progressivo;

attesta (ovvero attestano)

che la lista assicura l'equilibrio di generi previsto dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni applicabili;

dichiara (ovvero dichiarano)

- ai sensi della Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance, contenendo la Lista qui allegata più di 8 candidati, che
 - la Lista è coerente con la "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A." predisposta dall'organo di amministrazione uscente;
 - la Lista, rispetto a quanto previsto nel documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.", è stata predisposta in considerazione
.....
.....
.....
- il candidato individuato dal/i presentatore/i della Lista alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è

precisa (ovvero precisano)

che la certificazione attestante, ai sensi di legge, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della Lista:

- è allegata in copia alla presente lettera
oppure
- perverrà all'emittente Creval - nei modi previsti dalla normativa vigente - entro il giorno 29 marzo 2021, termine ultimo per la pubblicazione delle Liste da parte della

Banca.

* * *

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo della predetta lista, si allega, in originale, la seguente documentazione:

1. (eventuale) delega al deposito della lista;
2. (eventuale) comunicazione/i attestante/i la titolarità in capo a della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
3. *curriculum vitae* di ogni candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020")⁽¹⁶⁾, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e enti di ogni candidato ;
4. (eventuale) dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento sulla base delle fattispecie di cui all'art. 144-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni nonché delle fattispecie contemplate dalla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, specificando, nel caso della presenza di tali fattispecie, le motivazioni in base alle quali le stesse non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento;
5. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e disponibilità di tempo (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico;
6. copia dei documenti d'identità dei candidati.

Distinti saluti.

Luogo e data

Firma

* * *

Dichiara/dichiarano di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

⁽¹⁶⁾ Il DM 169/2020, adottato in attuazione dell'art. 26 TUB, diviene applicabile, per Creval, in occasione dell'Assemblea 2021 relativamente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il testo del DM 169/2020 è riportato per esteso *sub* (v) nell'Appendice Informativa al presente Documento.

Luogo e data _____

Firma

INFORMATIVA PRIVACY

*ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali*

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito “Creval” o la “Banca”), in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione al deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Creval, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il “Data Protection Officer” o “DPO”), con sede in: Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) deposito, nonché pubblicazione sul sito Internet della Banca, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 18 dello Statuto Sociale, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.
- c) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi), nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.
Per le finalità sopra indicate la condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.
- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio e non esaustivo: nome, cognome, denominazione sociale), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel curriculum vitae o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali al Deposito della Lista. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a), b) e c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

Allegato B *Fac-simile Dichiarazione sull'Assenza di Rapporti di Collegamento*

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: Presentazione della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.: dichiarazione sull'assenza di collegamenti ai sensi della disciplina applicabile

Con riferimento al deposito dell'acclusa lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") per il triennio 2021-2023, in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 e sulla scorta di quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"),

il socio, con sede legale in, in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval

ovvero

i soci:

-, con sede legale in, in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval
-, con sede legale in, in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval
-, con sede legale in, in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval
-, con sede legale in, in persona del legale rappresentante o, in alternativa, (se persona fisica) domiciliato in, titolare di n..... azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval

titolari complessivamente di n. azioni, pari al.....% del capitale sociale di Creval,

preso atto

- di quanto disciplinato dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF"), nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti che configurano la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUIF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

- delle già sopracitate raccomandazioni Consob (comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009)

dichiara (ovvero dichiarano)

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative - di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti - con i soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUIF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUIF, rilevabili in data odierna sul sito internet della Banca e della Consob – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e data

Firma

Allegato C *Fac-simile Dichiarazioni del Candidato*

Spett.le
Credito Valtellinese S.p.A.
Piazza Quadrivio, 8
23100 - Sondrio

Oggetto: **Dichiarazioni, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, di accettazione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. e della sussistenza dei relativi requisiti normativi, regolamentari e statutari**

Faccio riferimento all'Assemblea di Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2021 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca.

Al riguardo, e in relazione alla mia candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Creval per gli esercizi 2021/2022/2023 come da lista presentata da

il/la sottoscritto/a

nato/a(.....) il/...../.....

C. F.,
residente in
via
cittadinanza
professione

dichiaro

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea,
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile);
- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di

competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169, dalle disposizioni applicabili e dal documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.";

dichiaro inoltre

[NOTA per la compilazione: i candidati sono chiamati a barrare le caselle che rispecchiano le loro caratteristiche individuali]

- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, comma 3, dello Statuto Sociale;
- di essere non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance;
- di:
 - non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

dichiara infine

- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

- di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Il sottoscritto si impegna:

- (i) a produrre, su richiesta di Creval, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- (ii) a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Allega altresì una copia del documento di identità.

Luogo e data

Firma

* * *

Dichiara di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data _____

Firma

INFORMATIVA PRIVACY

*ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
in materia di protezione dei dati personali*

Credito Valtellinese S.p.A., con sede in Piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio (di seguito "Creval" o la "Banca"), indirizzo e-mail: creval@creval.it, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabili, che i dati personali da lei conferiti, in relazione all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A., saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

Creval ha individuato il responsabile della protezione dei dati (il "Data Protection Officer" o "DPO"), con sede in:

Via Feltre, n. 75, 20134, Milano e indirizzo e-mail: dpo@creval.it.

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di valutazione della candidatura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e ogni altra finalità connessa o strumentale per la Banca.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato per il trattamento dei dati.
- 2) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale in conformità con quanto previsto nell'art. 9.2, lett. b) GDPR per le categorie particolari di dati.

- b) verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento.

- c) assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da contratti collettivi e integrativi aziendali in conformità con il diritto nazionale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo.

La condizione che rende lecito il trattamento è l'obbligo legale del Titolare del trattamento;

- d) accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede di risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale, ove necessario.

Le condizioni che rendono lecito il trattamento sono:

- 1) legittimo interesse per il trattamento dei dati identificativi;
- 2) necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria per l'eventuale trattamento di categorie particolari di dati;

- e) pubblicare il *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca, previa manifestazione da parte dell'interessato di un apposito consenso previsto in calce alla presente Informativa.

La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e sempre revocabile) dell'interessato.

2) Categorie di dati personali trattati

Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, cod. fisc., residenza, cittadinanza), nonché dati relativi al possesso azionario;
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.). La Banca potrà trattare categorie particolari di dati in quanto si ritiene applicabile una delle condizioni che consente di trattare tali dati ai sensi dell'art. 9.2 GDPR. Precisamente, tali dati sono i dati relativi alla salute come l'appartenenza a categorie protette, eventualmente contenuti nel *curriculum vitae* o in eventuale ulteriore documentazione trasmessa alla Banca;
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati relativi a condanne penali e reati ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei già menzionati dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti per il corretto svolgimento delle attività funzionali alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4) Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati, per la finalità di cui alla lettera:

- a) per 24 mesi dalla ricezione della candidatura;
- b) per tutta la durata dell'attività di valutazione;
- c) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o

- dal diritto del lavoro;
- d) per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni esecutive, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione;
 - e) per tutta la durata dell'attività di valutazione, salvo revoca del consenso.

5) Comunicazione e diffusione

I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

Titolari autonomi ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati;
- società di consulenza (legale, fiscale, ecc.);
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese;

Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, ricompresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:

- società che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- società che forniscono servizi informatici;
- società che forniscono servizi di sicurezza e sorveglianza;
- società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese che erogano i servizi di gestione infragruppo.

6) Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

7) Trasferimento dati in paesi fuori dall'Unione Europea

Ove necessario, i dati personali potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR.

Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando un'apposita richiesta per iscritto al Titolare all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all'indirizzo privacy@pec.creval.it

8) Diritti dell'interessato

L'interessato può chiedere al Titolare l'accesso ai Dati Personali che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei Dati Personali incompleti, la limitazione del Trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.

L'interessato, inoltre, per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di esercitare il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

L'interessato, infine, ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità sopra indicate nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso.

In ogni momento, l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, inviando un'apposita richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all'attenzione del Servizio Normative Societarie di Creval S.p.A o all'indirizzo di posta elettronica privacy@creval.it o all'indirizzo email di posta certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi filiale della Banca.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO

Consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, esprimo il consenso al trattamento dei dati, da parte di Credito Valtellinese S.p.A., per la pubblicazione del mio *curriculum vitae* sul sito Internet della Banca.

Sì

No

APPENDICE INFORMATIVA

(i) Estratto TUIF: Art. 147-ter

Art. 147-ter
(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

2. *omissis*

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

(ii) *Statuto Sociale Creval*

CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
STATUTO SOCIALE

**COSTITUZIONE –DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA E SEDE
DELLA SOCIETÀ**

Art. 1

1. La “Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.” o, in forma abbreviata, “Credito Valtellinese S.p.A.” o “Creval S.p.A.”, è una società per azioni riveniente dalla trasformazione di “Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa” deliberata dall’Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2016 ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33 (“Banca” o “Società”). La Banca è stata costituita il 12 luglio 1908 con atto a rogito dott. Del Felice n. 12378/301 ed autorizzata all’esercizio del credito con decreto 24 luglio 1908 del Tribunale di Sondrio n. 189.

2. La Società è regolata dalle disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 2

1. La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme. Essa accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo e si propone altresì di sostenere e promuovere lo sviluppo di tutte le attività produttive con particolare riguardo a quelle minori e alle imprese cooperative e di favorire, in conformità alle intenzioni dei suoi fondatori e alla sua tradizionale ispirazione cristiana, le istituzioni tendenti a migliorare le condizioni morali, intellettuali ed economiche delle classi meno abbienti, anche con attività benefiche.

2. La Società può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo Credito Valtellinese” (“Gruppo Creval” o “Gruppo”), ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo medesimo.

Art. 3

1. La durata della Società è stabilita sino al 12 luglio 2058, con facoltà di proroga.

Art. 4

1. La Società ha sede legale e direzione generale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni potranno essere istituite o soppresse filiali e rappresentanze in Italia ed all’Estero.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5

1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.643.508.053,06 ed è suddiviso in n. 70.149.694 azioni ordinarie prive di valore nominale.

2. Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile.

4. L'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2020 ha deliberato:

- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie prive del valore nominale in circolazione secondo il seguente rapporto: n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie della Società esistenti, previo annullamento del numero minimo di azioni necessario, comunque non superiore a 99, per assicurare la quadratura numerica dell'operazione, senza riduzione del capitale sociale;

- di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere a detto annullamento, previa individuazione, prima di dar corso all'operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a dette azioni;

- di dare esecuzione all'operazione di raggruppamento, alla data concordata con Borsa Italiana e eventuali Autorità competenti, comunque entro il 31 dicembre 2020;

- di mettere a disposizione degli azionisti un servizio per agevolare il trattamento di eventuali frazioni di nuove azioni ordinarie post raggruppamento possedute.

Art. 6

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Ogni azione dà diritto a un voto.

3. Nei casi di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, osservate tutte le disposizioni di legge.

Art. 7

1. Il diritto di recesso dalla Società è esercitabile solo nei casi e con le modalità previsti da norme inderogabili di legge. Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 8

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti ("Azionisti" o "Soci") e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e di Statuto nonché, dal regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti ("Regolamento delle Assemblee").

Art. 9

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti Azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, oppure presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione degli Azionisti richiedenti, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare applicabile.

5. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in un'unica convocazione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

1. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:

a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;

c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto *(i)* della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente e *(ii)* dei *quorum* deliberativi di cui all'articolo 13, comma 2;

d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei *quorum* deliberativi di cui all'articolo 13 comma 2;

e) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare applicabile.

Art. 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea nomina un Segretario e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, uno o più scrutatori.

3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio. Il relativo verbale è trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.

4. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante sistemi di comunicazione a distanza a condizione che i soggetti legittimati a parteciparvi e a esercitare il diritto di voto siano regolarmente identificati e sia ad essi consentito di seguire i lavori assembleari e di esprimere il voto nelle deliberazioni, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e del Regolamento delle Assemblee. Qualora ci si avvalga di

tale possibilità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea fornirà puntuali indicazioni sulle sedi collegate a distanza precisando se sarà possibile partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno anche nelle sedi medesime; in ogni caso il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo della sede principale ove si considera svolta l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, può consentire la trasmissione in tempo reale dell'Assemblea, nonché l'esercizio del diritto di voto prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea stessa mediante utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

Art. 13

1. Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, per la validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze previste dalla legge.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d) saranno approvate quando: (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale presente in assemblea; oppure (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale presente in assemblea, qualunque sia il *quorum* con cui la stessa è stata costituita.

Art. 14

1. Hanno diritto di intervenire nelle Assemblee i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento delle Assemblee. La delega può essere notificata anche mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale che, iscritto in apposito libro, viene firmato dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.

2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 15 componenti eletti dall'Assemblea.

Art. 17

1. La durata del mandato degli Amministratori è fissata in tre esercizi, salvo più breve durata stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza e correttezza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente al fine di garantire la sana e prudente gestione della Banca. Qualora vengano meno i predetti requisiti, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge. Inoltre, almeno quattro Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti al successivo comma 3. Infine, almeno cinque Consiglieri devono essere non esecutivi ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni regolamentari applicabili emanate dalla Banca d'Italia.

3. Un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applica quanto previsto dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

Il venir meno in capo ad un Amministratore dei requisiti di indipendenza previsti dal presente comma determina la decadenza dello stesso dall'ufficio, a meno che detti

requisiti permangano in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, devono possederli.

4. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno due quinti dei Consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente.

Art. 18

1. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le indicazioni del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di presentare una propria lista di candidati (la "Lista del CdA"). Le liste sono composte da un minimo di 3 sino ad un massimo di 15 candidati, ad eccezione della Lista del CdA che può contenere al massimo 12 candidati. La maggioranza dei componenti della Lista del CdA, al momento dell'elezione, deve essere indipendente ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 del presente Statuto. Nelle liste, i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere espressamente indicati i candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti al precedente articolo 17.

2. Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno due quinti dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato.

3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista, ad eccezione della Lista del CdA, deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

4. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il *curriculum* indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente se sono "indipendenti" ai sensi del presente Statuto.

6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di

Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente e alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Sulla non ammissibilità della Lista del CdA decide, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori, il Collegio Sindacale.

7. Ogni Socio può votare una sola lista.

8. Fermo restando che ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste (ivi compresa l'eventuale Lista del CdA) che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle liste da parte degli Azionisti, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "Prima Lista") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sino a 12 Consiglieri. I restanti 3 Consiglieri sono tratti, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le altre liste (la "Seconda Lista");

b) nel caso in cui la Prima Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della Prima Lista e i restanti Consiglieri saranno tratti tutti dalla Seconda Lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;

c) nel caso in cui la Seconda Lista non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere, i restanti Consiglieri saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultino via via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste risulti inferiore a quello degli Amministratori complessivamente da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dal presente Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

e) nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti gli Amministratori sino al numero massimo di 12. I restanti Amministratori saranno eletti dall'Assemblea, a maggioranza relativa, ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma;

f) se non sia stata presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d), nell'ambito delle candidature che siano state presentate dagli Azionisti almeno 16 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;

g) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della Prima Lista contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati tratti dalla medesima lista aventi il requisito o i requisiti richiesti. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà ai componenti della Seconda Lista e poi via via alle liste più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

h) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera g) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

Art. 19

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4, e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:

a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, e l'Assemblea successiva delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) ove sia cessato un Amministratore indipendente e/o sia venuto meno l'equilibrio tra i generi ai sensi del precedente articolo 17, commi 3 e 4, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti e/o appartenenti al genere meno rappresentato non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente e/o appartenente al genere meno rappresentato venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

c) qualora non residuino dalle liste a suo tempo presentate candidati non eletti, oppure le modalità di sostituzione non consentano il rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 17, commi 3 e 4, oppure nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato ai precedenti punti a) e b), e la successiva Assemblea delibera con l'osservanza di quanto disposto dal precedente articolo 18, comma 8, lettera d).

2. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Art. 20

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Il Presidente deve essere scelto tra i componenti del Consiglio non esecutivi.

2. Essi durano in carica fino al termine del loro mandato.

3. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà esser scelto al proprio interno o tra persone esterne anche non dipendenti, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza.

4. Verificandosi l'assenza o l'impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di più Vice Presidenti, ha precedenza quello a ciò designato dal Consiglio.

5. Mancando il Presidente e i Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d'età o quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.

Art. 21

1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del

giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

3. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.

4. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma 3 che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.

Art. 22

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso al domicilio od indirizzo – quale comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica – almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con mezzi che ne garantiscono il ricevimento, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente almeno un giorno prima della seduta.

2. Salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

3. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute mediante sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 23

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che ai sensi di legge o del presente Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni e i compiti concernenti:

- la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché delle linee e degli indirizzi generali di gestione della Banca e del Gruppo e la verifica della loro corretta attuazione;

- l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;
- la costituzione di comitati interni agli organi aziendali previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal Codice di Autodisciplina;
- la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni qualificate, così come definite dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;
- la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere sul fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci;
- la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente;
- le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.

4. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni e le scissioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* e 2506-*ter*, comma 5, del Codice Civile.

Art. 24

1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.

2. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, e può attribuire a singoli Consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o singoli negozi.

3. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio può conferire poteri decisionali in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Dirigenti e Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati -, nonché ad altri Dipendenti della Società o di società del Gruppo

Creval, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

5. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, al quale il Comitato riferirà inoltre sulle singole decisioni da esso assunte.

Art. 25

1. Il Comitato Esecutivo - per la cui convocazione si applicano le modalità fissate dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione - è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Ne fanno parte di diritto un Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato. Il Comitato è presieduto dall'Amministratore Delegato o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

3. Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti tra cui l'Amministratore Delegato o un Vice Presidente.

4. Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 22. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 26

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni mese, e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri o su iniziativa di un Sindaco.

Art. 27

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Agli Amministratori non può in ogni caso essere corrisposto più di un gettone di presenza nello stesso giorno.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello Statuto, comprese quelle di membro dei Comitati Consiliari.

Art. 28

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si redige processo verbale da iscriversi nei rispettivi libri e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. Questi libri e gli estratti dei medesimi, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dei due organi.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 29

1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente o a chi ne fa le veci e, se nominato, all'Amministratore Delegato.
2. Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta al Direttore Generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

Art. 30

1. La firma sociale spetta anche a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore Generale o a chi ne fa le veci.
2. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, singola o congiunta e con le limitazioni e precisazioni che ritenesse opportune, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi e a Impiegati della Società o di altra società del Gruppo Creval.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati o procure anche a terzi per il compimento di atti o specifiche categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
3. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal Codice di Autodisciplina. In particolare vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale vigila altresì sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e svolge le funzioni attribuite al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Legale di cui all'articolo 19 D. Lgs. 39/2010.
4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile nonché dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno.
5. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.
6. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che (i) risultano privi dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, competenza e correttezza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente oppure (ii) si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile vigente nonché quelli eventualmente previsti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire – presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia – cariche in organi diversi da quelli di controllo.

8. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, il Sindaco decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

9. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno i due quinti, da calcolarsi in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti, devono appartenere al genere meno rappresentato.

10. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei comitati interni di cui al comma 3 dell'articolo 23. Non può essere corrisposto più di un gettone di presenza nello stesso giorno. Ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

11. I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza, audio e/o video collegati, con gli intervenuti dislocati in più luoghi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente. Il verbale della riunione viene redatto e letto dal Presidente al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno; esso inoltre deve riportare la dichiarazione dei partecipanti di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate. I Sindaci che hanno partecipato alla seduta con l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Art. 32

1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che consentano l'identificazione dei depositanti, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza dei predetti termini sia stata depositata una sola lista, oppure soltanto liste presentate da Soci che, in base a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al

terzo giorno successivo a tale termine. In tal caso, la quota di partecipazione sopra indicata è ridotta alla metà.

3. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.

4. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a due dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l'equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno i due quinti dei candidati nella sezione della lista relativa ai candidati sindaci effettivi, da calcolarsi in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti, appartengano al genere meno rappresentato.

5. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nonché dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

6. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati nel presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

7. Ogni Socio può votare una sola lista.

8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) nel caso in cui non sia presentata o ammessa – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie – alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 31, comma 9, con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento delle Assemblee, nell'ambito delle candidature che siano state presentate dagli Azionisti almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 5;

b) nel caso in cui siano presentate due o più liste:

i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente;

ii) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che – fra le restanti liste – ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i Soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;

iii) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero di Sindaci effettivi e/o supplenti da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, risulteranno eletti tutti i candidati della predetta lista ed i restanti Sindaci saranno tratti dalla

successiva lista per numero di voti ottenuti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella singole sezioni della lista stessa. Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei Sindaci da eleggere secondo il meccanismo sopra indicato, i restanti Sindaci saranno tratti dalla terza lista più votata, poi, se del caso, dalla quarta e quindi da quelle che risultano via via più votate, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;

iv) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci;

c) qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista – nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie –, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti rispettivamente i candidati indicati nella prima e nella seconda sezione della lista; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista.

9. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, di maggioranza oppure di minoranza, sia inferiore a quello dei Sindaci da eleggere, i restanti Sindaci sono eletti, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 31, comma 9, con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare.

10. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui al presente articolo per l'elezione dei Sindaci, la composizione del Collegio Sindacale non risulti conforme a quanto previsto all'articolo 31, comma 9, il Sindaco della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più alto e non appartenente al genere meno rappresentato, sarà sostituito dal successivo candidato avente tale requisito e tratto dalla medesima lista.

11. Nel caso in cui, nonostante l'applicazione del meccanismo di cui al precedente comma non sia possibile procedere all'elezione dei Sindaci in possesso dei necessari requisiti per completare la composizione del Collegio Sindacale prevista dal presente Statuto, oppure in caso di non possibilità di applicazione del meccanismo stesso, vi provvederà l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei Soci presenti sostituendo uno o più Sindaci che risulterebbero eletti in virtù dei criteri sopra previsti, partendo dal Sindaco con il numero progressivo più alto della lista che ha ottenuto il minor numero di voti.

12. In caso di presentazione di almeno due liste, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo numero progressivo della lista di minoranza, vale a dire la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti.

Art. 33

1. Nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio di un Sindaco effettivo subentrano, fino all'Assemblea successiva, i supplenti eletti della stessa lista, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella medesima, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 31, comma 9.

2. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente, la presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal primo membro effettivo o, in mancanza, dal primo membro supplente, tratti dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, la sostituzione del Sindaco effettivo o del Presidente cessato dalla carica sino alla prossima Assemblea avverrà nel rispetto delle norme di legge.

4. Nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi o supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito della cessazione

dall'ufficio di singoli Sindaci, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente articolo 31, comma 9, non si procede con il voto di lista, bensì nel seguente modo:

a) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista unica presentata o dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, oppure da votazione in assenza di liste o in caso di integrazione dei componenti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avviene con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a);

b) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da una lista di minoranza, la nomina del Sindaco da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa, scegliendo tali soggetti, ove possibile e secondo l'ordine progressivo, tra i candidati che erano stati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, oppure, in mancanza, tra i candidati che erano stati indicati nella successiva lista di minoranza per voti ottenuti, purché questi abbiano confermato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura e depositato la dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco, unitamente al proprio curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali;

c) ove non sia possibile procedere come indicato al punto precedente, la nomina dei Sindaci da integrare e l'eventuale nomina del Presidente avvengono con votazione a maggioranza relativa di singoli candidati presentati nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 32, comma 8, lett. a), oltre che nel rispetto dei principi espressi della disciplina normativa e regolamentare vigente.

DIREZIONE GENERALE

Art. 34

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.

2. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca, nonché il coordinamento operativo del Gruppo.

Art. 35

1. Il Direttore Generale prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 36

1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna; sovrintende e coordina la gestione operativa aziendale e di Gruppo.

2. Il Direttore Generale può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo.

3. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 37

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono svolte da uno dei membri della Direzione Generale designato dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da altro membro della Direzione Generale o dal Dirigente all'uopo designato dal Consiglio.

Art. 38

1. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri.

**DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI****Art. 39**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve avere maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo, oppure nell'ambito di altre società quotate, o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

BILANCIO**Art. 40**

1. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, nonché gli altri documenti prescritti dalla legge.

Art. 41

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.

2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata dall'Assemblea all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate ivi compreso un fondo destinato ad elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali.

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento del dividendo sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di assegnazione. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni ordinarie, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli Azionisti.

Art. 42

1. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento e l'ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale ordinaria.

2. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI**Art. 43**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il

corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 44

1. Lo scioglimento della Società, nel caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea, potrà aver luogo quando sia approvato con il voto favorevole di Soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 45

1. Fermo restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Disposizioni transitorie

1. La norma già prevista, in punto di limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso, al comma 5 dell'articolo 36 dello Statuto vigente alla data di trasformazione della Banca assunta dall'Assemblea straordinaria del 29 ottobre 2016 (l'"Assemblea di Trasformazione") e del seguente tenore:

"Al fine di assicurare la computabilità delle azioni (e degli altri strumenti di capitale eventualmente emessi) nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della Banca, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato (ove nominato e, in mancanza, del Direttore Generale), sentito il Collegio Sindacale, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione) o a causa di esclusione. Tale facoltà è attribuita, ai sensi della disciplina applicabile, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza, ove previste. Le determinazioni sulla misura della limitazione e sull'estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza"

manterrà la propria efficacia e piena applicabilità sino all'integrale rimborso delle azioni per le quali i Soci aventi diritto avessero esercitato il diritto di recesso in relazione alla deliberazione di trasformazione e adozione del nuovo Statuto sociale da parte dell'Assemblea di Trasformazione.

2. Le modificazioni agli articoli 17, comma 4, e 18, comma 2, dello statuto introdotte con deliberazione assunta in data 13 gennaio 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi degli articoli 2365 del codice civile e 23, comma 4, del presente statuto avranno efficacia per sei mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della richiamata deliberazione del 13 gennaio 2021.

Analogamente, le modificazioni all'articolo 31, comma 9, e 32, comma 4, dello statuto introdotte con deliberazione assunta in data 13 gennaio 2021 dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2365 del codice civile e 23, comma 4, del presente statuto avranno efficacia per sei mandati consecutivi del Collegio Sindacale a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della richiamata deliberazione del 13 gennaio 2021.

(iii) *Raccomandazione n. 23 del nuovo Codice di Corporate Governance*

23. Nelle società diverse da quelle a proprietà concentrata l'organo di amministrazione:

– esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione;

– richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal *principio VII* e dalla *raccomandazione 8*, e di indicare il proprio candidato alla carica di presidente dell'organo di amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello statuto.

L'orientamento dell'organo di amministrazione uscente è pubblicato sul sito *internet* della società con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea relativa al suo rinnovo. L'orientamento individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della società, considerando i criteri di diversità indicati dal *principio VII* e dalla *raccomandazione 8* e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi in applicazione della *raccomandazione 15*.

(iv) *Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009*

Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni

1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che "la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze" (1).

A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (2) alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-*quinquies* con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti (3)).

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF.

Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-*ter* e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.

Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;

- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Per "*società di gestione del risparmio*" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitaro nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare ex ante i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di *disclosure* preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.

7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di

presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

NOTE

(¹) Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 (*“Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”*).

(²) L'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti (*“Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza”*) recita: *“1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:*

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata”.

(³) L'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti (*“Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista”*) prevede: *“Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; ..”*.

(v) *Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e, particolare, l'articolo 91 che, tra l'altro, disciplina l'idoneità degli esponenti delle banche, prescrive che sia dedicato tempo sufficiente allo svolgimento degli incarichi e raccomanda un'adeguata composizione complessiva dell'organo amministrativo;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e in particolare:

a) l'articolo 26, il quale: prescrive che gli esponenti delle banche siano idonei allo svolgimento dell'incarico e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri di idoneità che gli essi devono soddisfare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata, i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza; disciplina la valutazione dell'idoneità e l'eventuale pronuncia di decadenza da parte degli organi aziendali o della Banca d'Italia;

b) gli articoli 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, e 96-bis.3, comma 3, che estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dall'articolo 26 agli esponenti, rispettivamente, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli indirizzi elaborati in ambito internazionale in materia di requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e adeguata composizione degli organi, con particolare riguardo agli orientamenti adottati congiuntamente dall'Autorità Bancaria Europea e dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati e ai criteri di valutazione contenuti nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca Centrale Europea;

Considerato che l'idoneità degli esponenti aziendali assume un ruolo centrale negli assetti di governo societario degli intermediari e, per questa via, contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione degli intermediari stessi;

Considerato che in attuazione del richiamato articolo 26 appare necessario stabilire non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente e che consentono, tra l'altro, di tener conto delle specificità del ruolo o incarico ricoperto nonché delle caratteristiche proprie dell'intermediario o del gruppo a cui esso appartiene;

Considerato che la disciplina dell'idoneità degli esponenti aziendali deve coerentemente raccordarsi con altre previsioni dell'ordinamento, tra cui quelle in materia di governo societario delle banche, attuative del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Sentita la Banca d'Italia;

Visti gli esiti della consultazione pubblica svoltasi nel periodo 1° agosto - 22 settembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;

Vista la comunicazione, in data 5 novembre 2020, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) «autorità di vigilanza competente», la Banca centrale europea o la Banca d'Italia, secondo la ripartizione di compiti stabilita dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- b) «banche», le banche e le società capogruppo di un gruppo bancario;
- c) «banche di maggiori dimensioni o complessità operativa», le banche che sono significative per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività, ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ai fini del presente decreto, non rientrano in ogni caso tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa le banche di credito cooperativo;
- d) «banche di minori dimensioni o complessità operativa», le banche definite tali ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- e) «esponenti», i soggetti che ricoprono un incarico, come definito alla lettera h);
- f) «esponenti con incarichi esecutivi», i componenti esecutivi come definiti dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché il direttore generale;
- g) «gruppo», il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 138, del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876; nella nozione di gruppo rientrano in ogni caso le società appartenenti ad un gruppo bancario;
- h) «incarico», gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società;
- i) «incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici», gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscano a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici;
- l) «intermediari finanziari», gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società fiduciarie iscritte nella sezione separata del medesimo albo, e le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari;
- m) «intermediari finanziari significativi», agli effetti di quanto previsto nell'articolo 2 gli intermediari finanziari diversi da quelli di minore dimensione (cd. «intermediari minori»), come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- n) «istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta», gli istituti di pagamento autorizzati a detenere disponibilità della clientela in conti di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1), n. 3), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-septies.1) n. 6) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclusi quelli aventi un'operatività limitata ai sensi di quanto previsto dal testo unico bancario e relative disposizioni attuative;
- o) «organo competente»: l'organo del quale l'esponente è componente; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle banche che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso;
- p) «partecipante», agli effetti di quanto previsto negli articoli 13 e 14, un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni attuative;
- q) «responsabili delle principali funzioni aziendali»: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (Chief Financial Officer), nonché, ove presente e se diverso da quest'ultimo, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

r) «sistema di tutela istituzionale», un sistema, istituito per legge o sulla base di un accordo contrattuale, mediante il quale le banche aderenti, allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, si proteggono reciprocamente contro i rischi di illiquidità e di insolvenza, quando sono rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

s) «società commerciale», una società avente sede legale in Italia, costituita secondo una delle forme previste dal libro V del codice civile, Titolo V, Capi III, IV, V, VI e VII, e Titolo VI, che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 2195, comma 1, del codice civile oppure una società avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale;

t) «testo unico bancario», il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

u) «testo unico della finanza», il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del testo unico bancario e dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.

2. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'articolo 20.

3. Agli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli 11 e 12 nonché delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti si applica, per tutti gli intermediari e istituti sopra indicati, quanto stabilito dall'articolo 8, commi 1 e 4, e dall'articolo 9. L'articolo 10 si applica solo al Presidente, agli esponenti con incarichi esecutivi e ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di intermediari finanziari significativi, di istituti di moneta elettronica e di istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta. L'articolo 15 si applica a tutti gli esponenti degli intermediari finanziari significativi, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta.

4. Agli esponenti dei confidi di cui all'articolo 112 del testo unico bancario il presente decreto si applica limitatamente ai requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 3.

5. Agli esponenti dei sistemi di garanzia dei depositanti il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli da 10 a 12 nonché delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti si applicano gli articoli 7 e 9.

SEZIONE II

REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA

Art. 3

Requisiti di onorabilità degli esponenti

1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quer, 270-querter.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418,

640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 4

Criteri di correttezza degli esponenti

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché' non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario,

cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 5

Valutazione della correttezza

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;

b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;

c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;

d) fase e grado del procedimento penale;

e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;

f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;

g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;

h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;

i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;

l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;

m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei

provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

Art. 6

Sospensione dagli incarichi

1. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Lo statuto può prevedere che la sospensione sia disposta anche in uno o più degli altri casi di cui all'articolo 4, comma 2.

3. La sospensione è dichiarata senza indugio dall'organo competente. Della dichiarazione di sospensione è data tempestiva informazione all'autorità di vigilanza competente. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'articolo 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

4. Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 23, comma 7.

5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

SEZIONE III

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

Art. 7

Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.

4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che

comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 8

Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche di minori dimensioni o complessità operativa costituite in forma di BCC.

1. Per le banche di credito cooperativo rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa, gli esponenti devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato le attività o funzioni indicate nell'articolo 7 per il seguente periodo minimo di tempo: 1 anno per gli amministratori con incarichi esecutivi e per quelli con incarichi non esecutivi; 3 anni per il Presidente del consiglio di amministrazione; 4 anni per l'amministratore delegato e il direttore generale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nelle banche di credito cooperativo rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa una quota degli esponenti con incarichi non esecutivi pari al massimo alla metà degli esponenti con incarichi non esecutivi può essere scelta fra persone che abbiano esercitato, per almeno un anno, anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese o enti del settore della cooperazione del credito;

b) attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. Ai fini del calcolo della quota di cui al primo capoverso, se il rapporto non è un numero intero, si approssima all'intero superiore.

3. Il comma 2 non si applica al Presidente del consiglio di amministrazione.

4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 9

Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale

1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Il Presidente del collegio sindacale è scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.

4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 10

Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione

1. In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

2. Il criterio è valutato dall'organo competente, che:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1) mercati finanziari;

2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

- 3) indirizzi e programmazione strategica;
 - 4) assetti organizzativi e di governo societari;
 - 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - 8) informativa contabile e finanziaria;
 - 9) tecnologia informatica;
- b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:
- 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
 - 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.
3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.
4. La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7, 8 e 9, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto.
5. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.

Art. 11

Criteria di adeguata composizione collettiva degli organi

1. In aggiunta ai requisiti di professionalità e i criteri competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7 a 10, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.
2. E' presa in considerazione, a questi fini, la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti:
 - a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e, limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti;
 - b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel comma 1;
 - c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.
3. Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi indicati al comma 1 si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza ad un gruppo bancario, dei vincoli che discendono da disposizioni di legge e regolamentari sulla composizione degli organi.

Art. 12

Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi

1. Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 11 e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.
2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 11; b) definire e attuare idonei piani di formazione.
3. Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.

SEZIONE IV REQUISITI DI INDIPENDENZA

Art. 13

Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione

1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;

2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;

3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) e' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

2. Le banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo alla quale risultano affiliate e accertato dalla Banca d'Italia possono applicare, in luogo dei requisiti indicati dal presente articolo, i requisiti di indipendenza previsti dallo statuto stesso.

3. Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

4. Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del testo unico bancario o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

Art. 14

Requisiti di indipendenza dei sindaci

1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi:

a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h);

b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine

entro il quarto grado:

- 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma;
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate.
2. È fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario.
3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

Art. 15

Indipendenza di giudizio e sua valutazione

1. Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
2. Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.
3. L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-bis del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del testo unico bancario e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del testo unico della finanza; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente può: a) individuarne di ulteriori e più efficaci; b) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo indicato nel comma 1. Se le misure indicate dal presente comma non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.
5. L'organo competente verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

SEZIONE V

DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Art. 16

Disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi

1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.
2. La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.
3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.
4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato.
5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.
6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o

più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.

Art. 17

Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa

1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nella banca.

3. L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7.

Art. 18

Esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi

1. I limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici.

2. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:

- a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- c) quale sindaco supplente.

3. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:

- a) all'interno del medesimo gruppo;
- b) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;
- c) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.

4. Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro.

5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

Art. 19

Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo

1. L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti indicati all'articolo 17 e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 18, è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro:

- a) la circostanza che l'esponente ricopra nella banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari;
- b) la dimensione, l'attività e la complessità della banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
- d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

3. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non è consentito all'esponente che:

- a) ricopre presso la banca il ruolo di amministratore delegato, direttore generale o presidente del consiglio di

amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione o di altro comitato endoconsiliare;

b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3.

4. L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente articolo non può beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione previsto dall'articolo 18, comma 3.

5. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3.

SEZIONE VI

RESPONSABILI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI DELLE BANCHE DI MAGGIORI DIMENSIONI O COMPLESSITÀ OPERATIVA

Art. 20

Norme applicabili ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa

1. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa si applicano gli articoli 3, 4 e 5.

2. Si applica inoltre l'articolo 10 limitatamente al comma 1, ad eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli articoli 7, 8 e 9, e ai commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza può essere omessa per i responsabili delle principali funzioni aziendali che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni, in una banca di maggiori dimensioni o complessità operativa.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI SPECIALI SUI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E
INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI NELLE BANCHE CHE ADOTTANO I MODELLI
DUALISTICO E MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 21

Banche che adottano il sistema dualistico

1. Almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza possiedono sia i requisiti di professionalità previsti per i sindaci dall'articolo 9 sia quelli di indipendenza previsti dall'articolo 14; se è costituito il «comitato per il controllo interno» ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario attuative del testo unico bancario, il possesso di tali requisiti è verificato sui suoi componenti.

2. Gli altri componenti del consiglio di sorveglianza possiedono i requisiti di professionalità previsti all'articolo 7, comma 2, per gli esponenti con incarichi non esecutivi; non possono rivestire tale incarico il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione della banca, degli amministratori delle società da questa controllate e delle società sottoposte a comune controllo, nonché coloro che sono legati alla banca, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13.

4. Il presidente del consiglio di sorveglianza possiede i requisiti di professionalità previsti all'articolo 7, comma 3, per il presidente del consiglio di amministrazione o quelli previsti all'articolo 9, comma 3, per il presidente del collegio sindacale.

5. Ai componenti del consiglio di gestione si applicano, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi, le disposizioni dell'articolo 7. Al presidente del consiglio di gestione si applicano i requisiti di professionalità previsti all'articolo 7, comma 3.

6. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.

Art. 22

Banche che adottano il sistema monistico

1. Agli esponenti che non siano componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7, coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'articolo 13.

2. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applica l'articolo 9 e, con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'articolo 14; il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) non opera se l'incarico di consigliere

di amministrazione è stato ricoperto come componente del comitato per il controllo sulla gestione nella banca. E' consentito ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di assumere la carica di sindaco o di consigliere di sorveglianza presso più società del gruppo bancario.

3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 8.

SEZIONE VIII VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ E PRONUNCIA DI DECADENZA

Art. 23

Valutazione da parte degli organi competenti

1. Gli organi competenti valutano l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, in occasione della loro nomina e successivamente se si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo.

2. La valutazione da effettuare in occasione della nomina è condotta, di norma, prima che l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa è condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7.

3. In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non è necessaria una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1. La nomina da parte dell'assemblea dell'amministratore nominato in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile si considera un rinnovo. Nel caso in cui sia necessaria una nuova verifica, essa può essere limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono.

4. Gli esponenti e i responsabili delle principali funzioni aziendali forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni richieste dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Essi trasmettono le informazioni in occasione della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche indicate al comma 1.

5. La trasmissione delle informazioni da parte degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali deve avvenire con modalità e tempi idonei a consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni anche in considerazione del coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo.

6. L'organo competente effettua la valutazione sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante disponibile. Il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali. Se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del presente regolamento, possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal presente decreto.

7. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato, o dei responsabili delle principali funzioni aziendali quando accerta il difetto di idoneità ai sensi del presente decreto e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui ciò è ammesso ai sensi del presente regolamento, o tali misure non sono state adottate.

8. Per la pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce il motivato parere del comitato nomine o, se non presente, degli altri consiglieri indipendenti, nonché dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente, sul merito delle valutazioni relative all'idoneità dell'esponente. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza più elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessato. L'organo informa alla prima occasione utile l'assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza.

9. Nei confronti dei responsabili delle principali funzioni aziendali e del direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la banca.

Art. 24

Verifica dell'autorità di vigilanza competente

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del testo unico bancario, la Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, l'adeguatezza

della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonché delle eventuali misure correttive adottate dalla banca, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 16.

2. La Banca d'Italia, fermi i poteri che le sono attribuiti ai sensi del testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative, può pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti.

3. Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea in materia di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli organi e limiti al cumulo degli incarichi nelle banche qualificate come significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013.

SEZIONE VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Disposizioni finali e di coordinamento

1. Resta ferma la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonché limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente decreto.

2. Restano ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali nonché di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle società quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ai fini della valutazione della correttezza di cui all'articolo 5, le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti o al personale ai sensi delle disposizioni del Titolo VIII del testo unico bancario o della Parte V del testo unico della finanza vigenti prima della data di entrata in vigore delle modifiche recate dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nonché quelle irrogate agli esponenti o al personale ai sensi di altre disposizioni che consentono di applicare esclusivamente a tali soggetti sanzioni amministrative per le violazioni commesse dalla società o dall'ente di appartenenza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono prese in considerazione solo se le sanzioni relative a condotte tenute nel periodo rilevante indicato all'articolo 5, comma 2, lettera f), complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale è previsto il massimale più elevato.

Art. 26 Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. È considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data.

2. Per i responsabili delle principali funzioni aziendali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all'articolo 23 vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data.

3. Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. È considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo.

5. Nelle banche di minore dimensione e complessità operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021: i) in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera f) possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non più di dodici anni negli ultimi quindici presso la banca; ii) l'articolo 13, comma 1, lettera g) non si applica.

6. Per i confidi le valutazioni di cui all'articolo 23 sono effettuate al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico bancario anche per gli esponenti già in carica.

Art. 27 Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, commi da 1 a 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 e il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2020

Il Ministro: Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1490

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA RELATIVA AL CRITERIO DI COMPETENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 4

Banche (diverse dalle BCC minori)			
Amministratori		Sindaci	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1	3 anni (maturati negli ultimi 6 anni)		
Altri non esecutivi	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)	Altri sindaci	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
Presidente CdA	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)	Presidente	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)		

(vi) Estratto TUB: Art. 26

Articolo 26
(Esponenti aziendali)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
 - a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
 - b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
 - c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
 - d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
 - e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
 - f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio, questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

(vii) Estratto TUIF: Art. 148

Art. 148
(Composizione)

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c) ... *omissis*...;
- d) ... *omissis*....

1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*.

2-*bis*. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-*bis*. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 2 e 3.

4-*ter*. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-*bis* e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-*ter*, comma 3.

4-*quater*. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.

(viii) *Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance*

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.